PUBBLI	ICAZIONE		
Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di			
Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, com	nma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della		
Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal			
	IL SEGRETARIO		
	v.		
Notificata al Collegio Sindacale il	con nota prot. n		
ESECUTIVITA'	DETERMINAZIONE		
Immediatamente esecutiva dal			
	** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Ragusa,			
	IL SEGRETARIO		
	r - 2		
DEVOCA /A NINTILL	LAMENTO/MODIFICA		
	provvedimento n del		
Modifica con provvedimento n	del		
Ragusa,			
	IL SEGRETARIO		



REGIONE SICILIAAssessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE R A G U S A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>N</i>	430	_ del _	O 8 LUG	2020	
DIRE	ZIONE U.	O.C. AF	FARI GENE	ERALI	

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI ART. 67 CCNL AREA SANITA' PER IL PROCEDIMENTO PENALE N. 5401/2016 R.G.N.R. TRIBUNALE DI RAGUSA, NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE DOTT. P.F.

L'ESTENSORE				
Cannata/Valeria	11			
L DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA			
Avv. Salvatore Iurato	Avv. Giovanni Folomeo			
Year				
	0.7			
Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il				
VISTO CONTABILE				
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento				
☐ Autorizzazione n. SSUP del 2	C.E. C.P. Fd.Vinc. S.Pass.			
Denominazione Soloko 177	" RIMB SR IFG.			
Autorizzazione come da prospetto allegato				
IJ FUNZIONARIO	IL DIRETTORE U.O.C.			
IDFONZIONARIO	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE			
	/ Mal			
0 0 1110				

Il_______,il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 2017 del 02/08/2019

Visto il D. lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Visti gli atti del Proc. Pen. n°5401/16 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa nei confronti del dipendente Dott. P.F. matr.73049, la quale chiede con istanza del 24/06/2020 il rimborso delle spese sostenute per la difesa, nel procedimento penale avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stai ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dagli art. 583 e 590 c.p.;

Preso atto che il Proc. Pen. nº 5401/16 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa, viene definito con provvedimento di archiviazione del GIP in data 08/11/18, non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;

Atteso che l'art.67 del CCNL dell'8.6.2000 dell'area della Sanità del 19/02/2019, ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, così dispone:

- 1. L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.
- 2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.
- 3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.
- 4. I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).
- 5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3. 6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del DPR 270/1987.

Considerato che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù dell'art. 67 CCNL Area Sanità del 19/12/2019 e del regolamento aziendale approvato con delibera n.º 719 del 1 aprile 2015 e successiva modifica con delibera n.º 214 del 8.2.2018

Ritenuto che il rimborso può avvenire nella misura del valore minimo di cui al D.M. n. 55/2014 in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale come sopra approvato e conformemente alle disposizioni in materia;

Visto la parcella n.8/2020 del 24/06/2020 emessa per l'importo di € 4.596,23 compresa di CPA non soggetta ad IVA in quanto operazione effettuata ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011, emessa dall'Avv. Alfredo Scozzarella, corrisposta dal Dirigente Medico in questione;

Accertato che la somma da rimborsare al Dott. P.F. matricola 73049 è stata calcolata in base a quanto previsto dal regolamento Aziendale;

Preso atto che le superiori spese sono state già autorizzate con delibera n. 86 del 20/01/2020 del Direttore Generale

DETERMINA

Per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui di seguito ripetuti e trascritti:

- O Dare atto che la spesa necessaria è stata autorizzata con delibera n. 86 del 20/01/2020 del Direttore Generale;
- Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa dal Dott. P.F. matr.73049, definito in data 08/11/2018 con provvedimento di archiviazione del GIP del Tribunale di Ragusa non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;
- Liquidare e pagare la somma di € 4.596,23 documentata dalla fattura n.8/2020 del 24/06/2020 emessa dall'Avv. Alfredo Scozzarella al dipendente Dott. P.F. matr.73049 così come previsto dal regolamento aziendale. Le generalità sono secretate a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo n.º 502020122 denominato "rimborso spese legali ai dipendenti" che ne presenta la disponibilità nell'esercizio finanziario in corso.